

**XIX Legislatura
Camera dei deputati**

VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)

Documento di osservazioni e proposte

**Modifiche agli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 261 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione
delle borse di plastica**

AC 2615

14 gennaio 2026

La normativa italiana sulle borse di plastica, pur avendo l'obiettivo condiviso di ridurre l'impatto sull'ambiente di tale tipologia di imballaggio, ha presentato nel tempo diverse criticità che hanno messo in difficoltà le imprese del settore e i consumatori.

La normativa italiana vieta dal 2018 la commercializzazione di borse di plastica non biodegradabili/compostabili (a meno che non siano specificatamente individuate dalla normativa come riutilizzabili), imponendo l'uso di quelle certificate UNI EN 13432 (smaltibili nell'organico) e a pagamento.

Finora, nonostante la previsione che entrambi i requisiti per la commercializzazione (biodegradabilità/compostabilità e contenuto di materia prima rinnovabile) debbano essere certificati da organismi accreditati, si sono diffuse sul mercato situazioni non sempre trasparenti.

Infatti, sono in circolazione, oltre a buste con marchi di certificazione che fanno riferimento agli *standard* previsti dalla legge, anche buste dalle quali non si evince con certezza la conformità a tali *standard*.

Ciò ha determinato una difficoltà per il soggetto che commercializza la busta di garantire la correttezza del proprio operato.

In tale contesto le imprese artigiane e le PMI rischiano di diventare il "capro espiatorio" di una filiera complessa: la nuova normativa le obbliga infatti a diventare un controllore della conformità dei propri fornitori, pena sanzioni che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria di una piccola impresa.

Pur essendo condivisibili gli obiettivi della proposta di legge tesa a compiere ulteriori sforzi sul fronte dell'economia circolare, sensibilizzando in particolare sull'importanza di ridurre il consumo di sacchetti in plastica, col provvedimento in esame si introducono alcune disposizioni che prevedono ulteriori oneri documentali per i produttori/importatori che sono chiamati a fornire una documentazione scritta sugli utilizzi corretti di questi prodotti.

In proposito, le scriventi Confederazioni sottopongono alcune proposte di modifica e integrazione:

1. Semplificazione della documentazione e digitalizzazione

La proposta di legge prevede che l'utente finale debba essere in possesso di una documentazione scritta attestante gli utilizzi consentiti dalla legge e quelli eventualmente vietati.

Proposta: per evitare un eccessivo carico burocratico (specialmente per i piccoli laboratori artigianali), tale attestazione potrebbe essere integrata direttamente nella fattura elettronica tramite un codice *standard* o resa disponibile attraverso un QR code stampato sulle borse stesse. Questo garantirebbe la tracciabilità senza accumulare ulteriore documentazione cartacea. In merito sollecitiamo, inoltre, un confronto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica nella fase di definizione del decreto di attuazione di questa previsione.

2. Clausola di “buona fede” contro le diciture elusive

Come riportato nella relazione illustrativa della proposta di legge, il mercato è inondato da sacchetti con diciture fuorvianti (es. “sacco per la raccolta differenziata”) usate per aggirare i divieti.

Proposta: si potrebbe prevedere l'inserimento di una clausola di esclusione della responsabilità qualora l'imprenditore possa dimostrare di aver acquistato il prodotto in buona fede, basandosi su etichettature mendaci del fornitore. Attualmente, la detenzione per fini commerciali di borse vietate espone l'artigiano a sanzioni pesantissime (da 2.500 a 25.000 euro).

3. Periodo di smaltimento scorte (fase transitoria)

La proposta di legge stabilisce che dal 1° gennaio 2026 non sarà più possibile nemmeno detenere borse che non siano biodegradabili, compostabili o con almeno il 60% di materia prima rinnovabile.

Proposta: si potrebbe prevedere, in particolare per le imprese artigiane e per le PMI, una finestra temporale di tolleranza (es. 6 mesi) per l'esaurimento delle scorte acquistate prima dell'entrata in vigore della legge, purché l'acquisto sia documentato da fatture antecedenti.

4. Chiarezza sulle eccezioni per l'esportazione

La legge esenta dalle sanzioni chi detiene borse vietate se può dimostrare, tramite ordinativi, la loro destinazione ai mercati esteri.

Proposta: per le imprese artigiane e per le PMI che vendono *online* o spediscono all'estero, sarebbe opportuno chiarire se la semplice prova di una vendita internazionale passata sia sufficiente o se serva un registro specifico, per evitare contestazioni durante i controlli della polizia giudiziaria.

Oltre all'applicazione della normativa sulla corretta commercializzazione delle buste in plastica, è fondamentale a nostro avviso insistere per un cambiamento culturale nei comportamenti quotidiani. Siamo convinti che ridurre l'uso dei sacchetti di plastica, incentivarne il riuso e orientarsi verso soluzioni compostabili e biodegradabili sono azioni imprescindibili per abbattere significativamente l'impatto ambientale di questi prodotti. Tuttavia, sono necessarie ulteriori azioni e strumenti più incisivi da parte delle istituzioni competenti al fine di sensibilizzare maggiormente i cittadini consumatori per un corretto smaltimento del rifiuto umido.